



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 2 novembre 2017

**DETERMINAZIONE N. 16: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DA FERALPI SIDERURGICA SPA ED ALTRI AVANTI IL TAR LAZIO PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELLA DELIBERA DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO N. 26686 DEL 19.7.2017 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DAVIDE CACCHIOLI DELLO STUDIO PEDERSOLI - MILANO**

**IL PRESIDENTE**

richiamate le comunicazioni alla Giunta Camerale n. 12/e del 18.1.2016, n. 22/c del 23.2.2016 e lett. k) del 26.10.2017, con le quali si informava dell'intera e complessa vicenda riguardante la rilevazione dei prezzi dei prodotti siderurgici presso le Commissioni camerale;

visti i ricorsi, notificati per conoscenza a questa Camera di Commercio in data 27.10.2017 da:

- Feralpi Siderurgica spa;
  - ORI MARTIN Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A.
  - Alfa Acciai S.p.A.,
- e promossi avanti il TAR Lazio per l'annullamento, previa sospensione, della delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM n. 26686 del 19.7.2017;

atteso che la citata delibera dell'AGCM sancisce che i comportamenti posti in essere da: Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A.; Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A., O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A., Stefana S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fin.Fer. S.p.A. e consistenti nel coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese Parti su prezzi di TCA e rete els., costituisce un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, ed applica per ciascuna impresa una specifica sanzione amministrativa pecuniaria;

atteso, in particolare, che il provvedimento sanzionatorio afferma la natura concordata dei prezzi rilevati nelle sedute della Commissione camerale, sulla base della corrispondenza delle rilevazioni dei prezzi con l'andamento successivo dei prezzi di mercato, e contesta un periodico e sistematico scambio di informazioni commercialmente sensibili;

rilevato peraltro che il provvedimento non muove alcuna contestazione nei confronti della Camera di Commercio di Brescia, ritenuta estranea all'istruttoria, evidenziando, al contrario che

*"nel caso di specie la rilevazione dei prezzi è riferibile all'attività delle Parti"* del procedimento, mentre non è riscontrabile alcun ruolo di regia della Camera di Brescia, né una sua attività *"particolarmente penetrante e pervasiva, di 'sollecitazione' delle occasioni di incontro tra le imprese Parti"*, ritenuta dall'AGCM rilevante in altri precedenti;

atteso tuttavia che le argomentazioni formulate dall'Autorità Garante mirano a demolire l'impianto normativo che regge le competenze camerali in tema di rilevazione prezzi, negando che le rilevazioni fossero (e siano) previste *ex lege* e puntualmente disciplinate da un regolamento camerale, quali compiti storicamente attribuiti alle Camere;

rilevata l'opportunità - anche alla luce della nota del 3.5.2016, con cui l'avv. Belotti, per conto delle proprie clienti Feralpi Siderurgica spa e ORI Martin spa, ha rappresentato la possibilità che le stesse possano rivalersi sulla Camera di Commercio per gli addebiti mossi loro nel provvedimento sanzionatorio - che la Camera intervenga nel giudizio a solo titolo informativo per ribadire la posizione, già espressa all'AGCM in sede di audizione nel corso dell'istruttoria del procedimento, in merito al fatto che l'attività di rilevazione dei prezzi rientra tra le funzioni istituzionali assegnate dalla legge alle Camere di Commercio;

ricordato che nella precedente fase istruttoria del procedimento questa Camera di Commercio è stata assistita dall'avv. Davide Cacchioli dello Studio Pedersoli di Milano e rilevata l'opportunità che lo stesso legale assista e rappresenti la Camera di Commercio di Brescia anche nel giudizio in oggetto, al fine di garantire continuità nell'attività di assistenza tecnico-legale;

vista la nota del 30.10.2017 - prot. camerale n. 30717, con la quale lo studio Pedersoli indica il compenso orario applicabile per l'avv. Davide Cacchioli e per i propri collaboratori, ipotizzato per l'intero procedimento in 20.000 euro, oltre a spese rimborsabili, IVA e contributi di legge, stimando in 30.000 l'importo complessivo da vincolare, salvo conguaglio all'esito del giudizio, in base all'effettiva attività svolta;

ritenuto congruo il citato preventivo di spesa, in relazione all'importanza ed alla rilevanza della vertenza;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

ritenuto di procedere con provvedimento d'urgenza, considerato che la prossima riunione della Giunta camerale è stata fissata per il giorno 28/11/2017, quindi oltre i termini per la costituzione in giudizio;

d e t e r m i n a

- a) di intervenire nel giudizio, promosso da Feralpi Siderurgica spa ed altri avanti il TAR Lazio per l'annullamento, previa sospensione, della delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM n. 26686 del 19.7.2017, al fine di ribadire che l'attività di rilevazione dei prezzi rientra tra le funzioni istituzionali assegnate dalla legge alle Camere di Commercio;
- b) di incaricare l'avv. Davide Cacchioli dello studio Pedersoli di Milano - Via Monte di Pietà 15, a rappresentare e difendere questa Camera di Commercio nel procedimento, munendolo di ogni più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio presso il predetto studio;
- c) di demandare al Segretario Generale l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché l'interlocuzione con il legale incaricato durante il procedimento giudiziario;
- d) di sottoporre a ratifica la presente determinazione nella prossima riunione della Giunta Camerale.

IL PRESIDENTE  
(dr Giuseppe Ambrosi)